

# **STATUTO**

## **Titolo I - Costituzione**

### ***Art.1 DENOMINAZIONE***

1.1 Il VFR ITALIA CLUB, di seguito chiamato V.I.C. e' una Associazione non commerciale di tipo associativo culturale, a carattere nazionale ed internazionale, apartitico e apolitico, costituito da persone che soddisfano i prerequisiti associativi di cui al successivo art .6 ed accettano le norme stabilite dal presente Statuto.

1.2 Segno distintivo del V.I.C. e' il logo allegato al presente atto (all. A1).

### ***Art. 2 SCOPI***

2.1 Il V.I.C. ha l'intento di aggregare i proprietari del particolare motociclo Honda VFR, accrescere in loro la conoscenza tecnico-motoristica e la padronanza del mezzo nonche', propagandare il valore culturale, sociale, turistico e sportivo del motociclismo ritenendo esso una passione da trasmettere alle future generazioni. Il V.I.C. si adopera a conseguire detti scopi sia con mezzi propri che con la collaborazione di altre Istituzioni e/o Enti omologhi o operanti nel medesimo contesto.

2.2 Non perseguendo il V.I.C. scopo di lucro, è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante tutta la vita del V.I.C., salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

2.3 Il V.I.C. potrà compiere ogni altro atto od operazione di natura mobiliare, immobiliare o finanziaria, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei suoi scopi statuari, ed in particolare:

- Locare o condurre in locazione beni mobili o immobili;
- Acquistare beni mobili, nonché servizi;
- Contrarre con gli istituti di credito e con banche, conti correnti e altri rapporti consentiti dalla normativa;
- Acquisire dagli associati fondi, quote sociali e contributi, il tutto finalizzato all'acquisizione dei beni mobili o immobili, nonché servizi necessari al raggiungimento degli scopi statuari, ivi compresa la loro successiva gestione o amministrazione, sia essa ordinaria che straordinaria; in particolare, per acquisire e successivamente gestire il dominio e lo spazio WEB relativi al sito sociale di cui all'art. 4; è in ogni modo esclusa la raccolta del pubblico risparmio e la sollecitazione della stessa.

### ***Art. 3 DURATA***

La durata del V.I.C. e' illimitata. Esso potrà essere sciolto in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, in base a quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

### ***Art. 4 SITO SOCIALE***

Il V.I.C. esercita la sua azione di base attraverso il portale web, identificato tramite l'indirizzo univoco [www.vfritaliaclub.it](http://www.vfritaliaclub.it) registrato presso le competenti autorità italiane.

### ***Art. 5 PRINCIPALI STRUMENTI D'AZIONE***

5.1 Sviluppare e mantenere un portale web (il Sito Ufficiale V.I.C.) denominato [www.vfritaliaclub.it](http://www.vfritaliaclub.it) con aree tematiche, rubriche di utilità ed informazione atte a favorire lo sviluppo consapevole della pratica motociclistica da parte degli utilizzatori di Honda VFR.

5.1 Adoperarsi ad utilizzare strumenti telematici che favoriscano la rapida comunicazione fra Soci e facilitino l'aggregazione sociale.

5.2 Svolgere e promuovere ogni tipo di attività utile nel settore motociclistico che possa orientare l'utilizzazione del tempo libero alla crescita dei rapporti umani e del bagaglio culturale di ciascun Socio.

5.3 Promuovere e attuare iniziative volte all'educazione stradale nell'ottica del corretto utilizzo del mezzo e del godimento in piena sicurezza della pratica motociclistica.

5.4 Stabilire rapporti con omologhe associazioni per scambio informazioni, esperienze e quanto altro possa risultare d'utilità per il conseguimento dei fini istituzionali.

5.5 L'organo amministrativo di cui all'art. 13 disciplina con proprio regolamento interno le modalità con cui gli associati possono utilizzare le strutture sociali; in particolare, pubblica sul sito internet del V.I.C. tutte le modalità di utilizzazione dello stesso ("Condizioni Generali Di Utilizzo") nonchè le modalità di partecipazione agli eventi sociali.

#### **Art. 6 SOCI**

6.1 Possono essere ammessi al V.I.C. i proprietari di motocicli Honda VFR di qualunque versione e/o anno di produzione, purchè in piena idoneità di guida.

6.2 E' possibile estendere l'ammissione anche a Partecipanti purchè aggregati ad un proprietario di motoveicolo con caratteristiche di cui al precedente comma 1, in qualità di "Passeggero" del motoveicolo stesso.

6.3 Nel caso di Partecipanti in minore età, e' richiesta l'approvazione di un genitore o chi ne fa le veci.

6.4 L'effettiva ammissione e iscrizione all'albo sociale, l' emissione della Tessera e l'a abilitazione all' accesso nello spazio web riservato, avrà luogo comunque solo dopo il pagamento del corrispettivo della relativa quota sociale.

6.5 Il Socio o aspirante tale, si impegna a fornire Dati di registrazione attuali, completi e veritieri.

6.6 Il Socio riconosce il diritto dell'amministrazione di controllare in qualunque momento la regolarità della sua permanenza nell'albo sociale con qualunque mezzo lecito.

6.7 L'ammissione al V.I.C. non e' in alcun modo da ritenere di diritto ed e' facoltà del Direttivo sospenderla o rifiutarla, dandone motivazione tramite notifica al soggetto interessato per via telematica o cartacea.

#### **Art. 7 CATEGORIE di SOCI e quote sociali**

7.1 Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita al sodalizio

7.2 Soci Ordinari: altrimenti identificati come "Conduuttori" dei motoveicoli di cui al precedente art. 6.

7.3 Soci Partecipanti: altrimenti identificati come "Passeggeri", sono aggregati ad un Socio Ordinario.

7.4 Soci Ordinari Sostenitori, Soci Partecipanti Sostenitori: coloro che oltre a versare la quota associativa annuale, contribuiscono con versamenti volontari di importo libero desiderando concorrere con maggior sostegno al mantenimento e sviluppo dell'Associazione.

7.5 Tutte le categorie di Soci partecipano in modo continuativo e permanente al V.I.C.

7.6 La differenziazione di categoria e' a mero scopo organizzativo e non da' luogo a differenti diritti e doveri in ambito associativo.

7.7 Il pagamento delle quote sociali sarà effettuato dagli associati per periodi di 12, 24 o 36 mesi, a loro scelta, che decorreranno dal momento della prima iscrizione ovvero dai successivi rinnovi. L'entità delle quote sociali, in origine determinata dall'Atto Costitutivo, sarà proposta dal Consiglio

Direttivo ed approvata dall' Assemblea ordinaria di fine esercizio annuale.

7.8 Le quote associative sono intrasmissibili , ad eccezioni dei trasferimenti mortis causa, e non rivalutabili.

#### **Art. 8 DIMISSIONE, RADIAZIONE, DECADENZA**

8.1 La qualità di Socio si perde per recesso, per decadenza o per radiazione.

8.2 Per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza. Tale comunicazione può essere inoltrata anche con i mezzi telematici di cui si avvale la vita associativa.

8.3 Per decadenza, a seguito del mancato versamento della quota sociale stabilita per l'esercizio finanziario in corso, trascorsi 15 giorni dal termine fissato. La decadenza viene deliberata dall'organo amministrativo del V.I.C. di cui all'art. 13, senza formalità particolari, e viene comunicata all'interessato – telematicamente o all'ultimo indirizzo conosciuto - e pubblicata sul sito [www.vfritaliaclub.it](http://www.vfritaliaclub.it) entro 15 giorni dalla delibera.

8.4 Per radiazione a seguito di fornitura di Dati di Registrazione falsi, non attuali, inaccurati o incompleti, ovvero a seguito della perdita dei requisiti associativi di cui all'art. 6 comma 1 e 2, ovvero a seguito di illecito , indebito e/o non autorizzato utilizzo di materiale sociale, denominazione sociale, logo e/o stemmi sociali, immagini, testi e contenuti del sito sociale [www.vfritaliaclub.it](http://www.vfritaliaclub.it) , ovvero a seguito di pubblicazione, cessione a terzi , indebito e/o non autorizzato utilizzo di dati e/o indirizzi di posta elettronica degli associati V.I.C. in palese contrasto con le norme della Legge 675/96, ovvero a seguito di iniziative private non espressamente autorizzate facenti riferimenti diretti o indiretti al V.I.C. agendo impropriamente per nome e conto V.I.C.. La radiazione viene deliberata dall'organo amministrativo del V.I.C. di cui all'art. 13, senza formalità particolari, e viene comunicata all'interessato – telematicamente o all'ultimo indirizzo conosciuto - e pubblicata sul sito [www.vfritaliaclub.it](http://www.vfritaliaclub.it) entro 15 giorni dalla delibera.

8.5 La radiazione, il recesso e la decadenza non danno luogo ad alcuna restituzione delle somme versate a qualunque titolo dall'associato al V.I.C. e non generano alcun diritto sul patrimonio associativo.

8.6 Contro le delibere di radiazione o di decadenza l'interessato può proporre reclamo, a mezzo comunicazione telematica o cartacea inoltrata al Consiglio, all'assemblea ordinaria di fine esercizio, la quale potrà decidere di confermare o annullare, con effetto retroattivo, il provvedimento del Consiglio. Tale decisione dovrà essere motivata, e la motivazione dovrà essere succintamente riportata nel verbale di assemblea.

8.7 L'associato che recede ovvero che decade dalla qualità di socio perde tutti i diritti sociali di qualunque natura precedentemente conseguiti e, nel caso voglia nuovamente rientrare a far parte dell'Associazione, dovrà sempre e comunque procedere ad una nuova richiesta di iscrizione.

#### **Art. 9 RESPONSABILITA'**

9.1 Con l'iscrizione al V.I.C., l' aspirante socio sottoscrive un contratto che sottintende la perfetta conoscenza delle "Condizioni Generali Di Utilizzo" pubblicate sul sito sociale, nonché del presente Statuto, approvandone senza riserve i contenuti ed impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

9.2 L'accettazione del contratto associativo, dello Statuto e delle "Condizioni Generali Di Utilizzo" implica che il Socio solleva il V.I.C. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed inconvenienti

causati a se stesso, agli associati, a terzi e a cose e animali, per effetto della sua partecipazione alle attività istituzionali, rinunciando a priori a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo, degli altri organi amministrativi, delle altre figure istituzionali e di tutte le categorie di Associati, nonché dell'Associazione stessa.

## **Titolo II - Amministrazione e Patrimonio**

### **Art. 10 PRESIDENZA dell'ASSOCIAZIONE**

10.1 L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, inizialmente designato dall'atto costitutivo. In seguito il Presidente sarà nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. La carica ha una durata di 5 anni, senza divieto di rieleggibilità.

10.2 Il Presidente è investito senza eccezioni di tutti i poteri ordinari e straordinari con facoltà di compiere ogni atto ritenuto necessario o utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. In particolare, egli è l'organo attraverso il quale l'Associazione opera con i terzi, nell'ambito dell'indirizzo operativo indicato dal Consiglio Direttivo.

10.3 L'Associazione sta in giudizio a mezzo del proprio Presidente.

10.4 Egli ha il potere di nominare suoi procuratori speciali per il compimento di un singolo rapporto negozio o atto, ovvero per loro determinate categorie.

10.5 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, del quale è membro di diritto.

10.6 Il Presidente, in caso di comprovati impedimento o assenza forzata, può essere sostituito dal Vice-Presidente in tutte le sue funzioni.

10.7 In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altri motivi, l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Presidente oppure un rappresentante ad interim, il cui mandato avrà comunque la medesima scadenza di quello del Presidente sostituito.

### **Art. 11 SEGRETARIO-TESORIERE**

11.1 Il Segretario-Tesoriere, inizialmente designato dall'atto costitutivo, viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci. La carica ha una durata di 5 anni, senza divieto di rieleggibilità. Egli è parte di diritto del Consiglio Direttivo.

11.2 In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altri motivi, l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Segretario-Tesoriere, il cui mandato avrà comunque la medesima scadenza di quello del Segretario-Tesoriere sostituito.

11.3 La tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali sono a carico del Segretario-Tesoriere dell'Associazione.

### **Art. 12 VICE-PRESIDENTE**

12.1 Il Vice-Presidente, inizialmente designato dall'atto costitutivo, viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci. La carica ha una durata di 5 anni, senza divieto di rieleggibilità. Egli è parte di diritto del Consiglio Direttivo.

12.2 In caso di dimissioni, o di cessazione dalla carica per altri motivi, l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Vice-Presidente, il cui mandato avrà comunque la medesima scadenza di quello del Vice-Presidente sostituito.

### **Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO**

13.1 L'Associazione è retta e governata al suo interno, sia nei suoi rapporti con gli associati che nei rapporti tra questi ultimi, da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente dell'Associazione, che

presiede il Consiglio, dal Segretario-Tesoriere e dal Vice-Presidente.

13.2 La durata del mandato dei membri del consiglio coincide con quella delle cariche dei singoli Consiglieri.

13.3 I membri uscenti sono sempre rieleggibili.

13.4 Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo. Nel caso il Consigliere da sostituire sia il Presidente, il sostituto sarà nominato ai soli fini dell'attività consiliare e le funzioni di rappresentanza legale dell'Associazione e di presidenza del Consiglio saranno assunte dal Vice-Presidente, ad interim, sino alla nuova elezione assembleare.

#### **Art. 14 POTERI DEL CONSIGLIO**

14.1 Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo operativo dell'Associazione, sulla base delle scelte fondamentali operate dall'Assemblea dei soci.

14.2 Delibera le decadenze e le radiazioni degli associati nei casi previsti dal presente Statuto.

14.3 Raccoglie i reclami contro le proprie delibere, che verranno decisi dall'Assemblea Ordinaria.

14.4 Governa il V.I.C. per ogni altro aspetto, senza interferire con le competenze proprie del Presidente dell'Associazione e dell'Assemblea, in particolare provvede direttamente o tramite i soggetti di cui all'art.13 alla quotidiana vita sociale.

14.5 Il Consiglio custodisce i dati degli associati.

14.6 Le votazioni si esprimono a maggioranza dei Consiglieri ed il Presidente esprime il proprio voto per ultimo. Le sedute del Consiglio direttivo vengono succintamente verbalizzate e pubblicate sul sito della V.I.C..

#### **Art. 15 ALTRE FIGURE ISTITUZIONALI**

15.1 Il Consiglio Direttivo, per il perseguimento dei fini istituzionali, può avvalersi dell'ausilio di Collaboratori, Coordinatori, Referenti e Rappresentanti.

15.2 I Collaboratori sono nominati pro tempore direttamente dal Consiglio Direttivo, curano uno o più aspetti sostanziali lavorando per settore o argomento.

15.3 Qualora per un dato settore o argomento siano necessari più collaboratori, viene designato nel contesto un Coordinatore dell'attività specifica.

15.4 I Referenti sono figure che agiscono a livello regionale capillarmente, sono portavoce delle iniziative dell'Associazione, costituiscono polo comunicativo per tutti i Soci od aspiranti tali in impossibilità di usufruire di strumenti informatici necessari all'accesso al Sito Sociale ed ai canali di comunicazione istituzionali. Sono nominati pro tempore direttamente dal Consiglio Direttivo.

15.5 Le nomine di tutti i previsti soggetti ausiliari del Consiglio possono avere, in misura massima, la stessa durata residua del Consiglio Direttivo in carica. Non vige il divieto di nuova nomina consecutiva.

15.6 Non esiste limite di cumulabilità delle figure istituzionali.

15.7 Ogni figura istituzionale presta la propria opera a titolo gratuito.

15.8 I soggetti istituzionali del V.I.C., così come i loro mandatari - sia del Presidente che del Consiglio Direttivo - rispondono in prima persona per le azioni od omissioni illecite nei confronti di terzi e/o dell'Associazione stessa.

#### **Art. 16 PATRIMONIO**

Il Patrimonio dell'Associazione e' costituito da: contributi versati dai soci a vario titolo e destinati ad incrementare il Fondo Sociale; quote associative versate dagli associati; somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate; ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione.

#### **Art. 17 ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi volontari; liberalita' fra vivi e mortis causa che essa potra' essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge; in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative.

#### **Art. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO , CONTABILITA' e BILANCIO**

18.1 L'esercizio finanziario inizia il 01-luglio e termina il 30-giugno Di ogni anno.

18.2 Il Bilancio d'esercizio e' pubblicato entro 2 mesi dalla chiusura esercizio annuale in apposita area consultabile del sito sociale web riservato agli associati.

### **TITOLO III - Assemblea**

#### **Art. 19 COMPOSIZIONE**

L'assemblea e' costituita da tutte le categorie di associati.

#### **Art. 20 CONVOCAZIONE**

20.1 L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno , entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio , dietro convocazione del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito sociale [www.vfritaliacub.it](http://www.vfritaliacub.it)

20.2 L'assemblea straordinaria si riunisce secondo necessita' oggettive rilevate dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno il 3/4 degli associati con avviso pubblicato sul sito sociale [www.vfritaliacub.it](http://www.vfritaliacub.it) e/o comunicazione inoltrata via posta elettronica o posta tradizionale.

#### **Art. 21 VOTAZIONE e DELIBERE**

21.1 Considerata la connotazione a carattere nazionale ed internazionale del V.I.C., le votazioni assembleari avvengono "ad referendum" per via telematica mediante ausilio di strumenti informatizzati con modalita' di seguito descritte:

21.1.A L'espressione del voto dei Soci avviene con votazione tramite scheda elettronica o cartacea.

21.1.B Il giorno di chiusura delle votazioni e' fissato nel ventottesimo giorno seguente alla data di pubblicazione della convocazione e dei suoi argomenti sul sito sociale.

21.1.C L'Assemblea si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.

21.1.D In caso di impossibilita' ad effettuare la votazione con sistemi telematici, il socio potra' esprimere le sue preferenze su scheda cartacea mediante inoltro via posta tradizionale all'indirizzo della sede legale.

21.2 In nessun caso sono ammesse deleghe di voto.

21.3 Le deliberazioni delle assemblee ordinarie vengono prese in "prima convocazione" a maggioranza dei voti e con la presenza dell'espressione di voto di almeno il 50% +1 degli associati e in "seconda convocazione" ove la deliberazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.

21.4 Le deliberazioni delle assemblee straordinarie vengono prese a maggioranza dei voti e con la presenza dell'espressione di voto di almeno 3/4 degli associati.

21.5 L'assemblea e' presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione , in mancanza dal VicePresidente e, in vacanza di entrambi, viene nominato seduta stante un presidente di Assemblea.

21.6 Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla redazione del verbale assembleare, in sua mancanza, l'Assemblea provvede ad eleggerne uno limitatamente per lo scopo.

21.7 I resoconti dell'Assemblea sono raccolti nel database elettronico dei verbali ubicato in apposita area consultabile del sito sociale [www.vfritaliacub.it](http://www.vfritaliacub.it)

#### **Art. 22 POTERI DELL'ASSEMBLEA**

22.1 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo unitamente al piano annuale delle attivita'. Approva inoltre la quota sociale annua ed i contributi una tantum che saranno versati da eventuali nuovi Soci sostenitori. Elege il Presidente dell'Associazione nei casi previsti dal presente statuto. Elege i membri del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente statuto. Delibera le modifiche ai Regolamenti interni. Delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio. Delibera sui ricorsi dei soci radiati e/o decaduti dall'Associazione.

22.2 L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche di Statuto e delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

#### **Art. 23 SCIoglimento**

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione della stessa deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

23.2 L'attivo netto sussistente sara' devoluto dall'assemblea, ad uno o piu' Enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'Associazione sciolta oppure Ente con finalita' benefiche.

23.3 La scelta della destinazione finale del patrimonio residuo, dovra' essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

23.4 In nessun caso , in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potra' essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

#### **Art. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Foro competente**

24.1 In ogni caso di controversie tra associati o tra taluni di essi e il V.I.C., su fatti attinenti la vita associativa, anche in ordine all'interpretazione delle disposizioni del Consiglio ovvero del presente Statuto, gli associati si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile di tre arbitri, uno nominato dall'associato, il secondo nominato dal Presidente del V.I.C. (ovvero dall'altro associato in lite) ed il terzo dai primi due.

24.2 Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 23 del Codice Civile, per i quali le parti potranno comunque adire l'Autorità Giudiziaria.

24.3 Ad ogni effetto, il Foro competente a conoscere delle controversie inerenti la vita associativa e quant'altro in dipendenza del presente Statuto è il Foro di Roma.

#### **Art. 25 DISPOSIZIONE GENERALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.